

**DOMANDA ENTRO 22/01/2017 PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE**

L'art. 6 del DL 193/2016 (**DL entrato in vigore il 24/10/2016 con la pubblicazione sulla GU n. 249**) disciplina i termini e le modalità della definizione agevolata dei ruoli (cd "rottamazione delle cartelle"). La sanatoria riguarda solo i ruoli affidati ad Equitalia nel periodo 01/01/2000 e il 31/12/2015.

Rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi (vedi informatica del 18/10/2016) vi sono importanti modifiche. A differenza di quanto anticipato, non verranno stralciati tutti gli interessi richiesti nelle cartelle di pagamento/intimazioni ad adempiere, ma i **solli interessi di mora**, ovvero gli interessi la cui debenza sorge nel momento in cui il contribuente non onora entro i termini il pagamento di somme intimate con cartella di pagamento o accertamento esecutivo.

Sono dovuti per intero, ad esempio, tutti gli altri interessi come quelli da ritardata iscrizione a ruolo che accompagnano sia le liquidazioni automatiche sia gli atti impositivi, sia gli interessi per le imposte sugli affari. Anche gli aggi e i compensi di riscossione sono dovuti per l'intero ammontare.

**Il discorso è diverso per le sanzioni che, con limitate eccezioni, dovrebbero sparire del tutto.**

Lo stesso vale per ogni altra sanzione a condizione che sia contenuta in ruoli/affidamenti rientranti nel periodo temporale 2000-2015. Anche le sanzioni contributive vengono meno, sia quelle riconducibili all'INPS che alle Casse private che ad altri enti di previdenza.

Le esclusioni sono limitate e riguardano i dazi, l'IVA all'importazione, le somme oggetto di condanna della Corte dei Conti, le sanzioni stradali e le sanzioni penali (multa, ammenda).

**La domanda va presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL 193/2016 (22/01/2017)** con impegno a rinunciare ad eventuali ricorsi. La domanda andrà predisposta in conformità alla modulistica che Equitalia pubblicherà sul proprio sito internet entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 193/2016 (08/11/2016).

**Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DL 193/2016 (22/04/2017)**, Equitalia, comunicherà, ai debitori che hanno presentato la domanda per la definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse.

**Il numero massimo delle rate** non potrà essere superiore a 4 di cui:

- le prime 2 sono ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute;
- la scadenza della 3 non potrà superare il 15/12/2017;

- la scadenza della 4 non potrà superare il 15/03/2018.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui si chiede la definizione, la stessa non produce effetti e riprendono a decorrere i termini per il recupero del carico complessivo ed eventuali versamenti effettuati vengono considerati in acconto sul carico complessivamente dovuto.

**Anche coloro i quali hanno una dilazione in corso possono fruire della definizione a condizione però che le rate scadenti tra il 1 ottobre 2016 ed il 31 dicembre 2016 siano regolari**

Per questi soggetti il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere e precedentemente accordata da Equitalia.

Busto Arsizio, 25 ottobre 2016